

AREA TECNICA
SETTORE TRASPORTO E CATASTO STRADE

ATTO N. 1773 del 14/09/2026

OGGETTO: S.P. 30 CADEGLIANO VICONAGO - FERRERA DELLA VALMARCHIROLO
AUTORIZZAZIONE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN ALTRA SEDE DI UN FABBRICATO
RURALE IN COMUNE DI FERRERA DI VARESE.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda del sig. Luca Mauri, in qualità di proprietario, tramite l'arch. Franco Crugnola, in qualità di progettista delle opere, pervenuta in data 21/05/2026 prot. n. 25697, e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285/92), alla demolizione e ricostruzione in altra sede di un fabbricato rurale di circa 25 mq in via Frasnetti, 23 in Comune di Ferrera di Varese a margine della S.P. 30;

Visto il Decreto Legislativo n. 285/92 "Il Nuovo Codice della strada", il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada", come modificato e integrato dal D.P.R. n. 610/96 e in particolare l'art. 26 "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati" del D.P.R. 495/92, il quale prevede che:

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 60 m per le strade di tipo A;
- b) 40 m per le strade di tipo B;
- c) 30 m per le strade di tipo C;
- d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
- e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo B;
- c) 10 m per le strade di tipo C.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza.

Preso atto:

- che la S.P. 30 nel tratto oggetto della richiesta è classificata, ai sensi del D.lgs. 285/92, come strada di tipo "F – locale";
- che il nuovo fabbricato sarà costruito ad una distanza superiore a m 20 dal confine stradale della S.P. 30;
- che l'intervento non prevede la creazione di nuovi accessi carrai lungo la S.P. 30;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della legge 27/12/2019 n.160, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 24/03/2021;

Vista la Deliberazione del Presidente n.160 del 30/10/2025 ad oggetto: "Canone unico patrimoniale istituito ai sensi della Legge 160/2019 – Approvazione tariffe per l'anno 2026";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 310 del 25/02/2026 avente ad oggetto: "Canone unico patrimoniale istituito ai sensi della legge 160/2019 - Aggiornamento tariffe per l'anno 2026";

Richiamati:

- l'art. 107 del D.lgs. n.267/2000 riferito alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il Decreto Presidenziale n. 79 del 02/05/2024 di attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica con decorrenza dal 2 maggio 2024;
- il Decreto Presidenziale n. 68 del 29/04/2025 di conferma dell'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica;
- il Decreto Dirigenziale n. 302 del 30/12/2025 ad oggetto "Proroga dell'incarico di elevata qualificazione dell'Area Tecnica – Settore Trasporto e Catasto Strade a decorrere dal 01/01/2026";
- I Decreto Dirigenziale n. 1 del 08/01/2026 ad oggetto "Individuazione responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali a seguito di riorganizzazione dei settori dell'Area tecnica fino al 31/12/2026";

L'imposta di bollo è stata assolta con contrassegno telematico ID n. 01251120685603 emessa in data 13/06/2026, di cui alla dichiarazione in atti prot. n. 42476 del 09/09/2026;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

il richiedente citato in premessa, ai soli sensi del D.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), all'esecuzione dell'intervento richiesto di demolizione e ricostruzione in altra sede di un fabbricato rurale di circa 25 mq in via Frasnetti, 23 in Comune di Ferrera di Varese a margine della S.P. 30 all'altezza della progressiva chilometrica 7+050 circa lato dx nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni; l'intervento dovrà essere realizzato come da tavole allegata alla PEC di cui al prot. 25697 del 21/05/2026;

I lavori autorizzati dovranno essere iniziati entro e non oltre un anno dalla data della presente autorizzazione.

Il richiedente dovrà provvedere ad eseguire qualsiasi altro lavoro che si renderà necessario per eliminare eventuali inconvenienti insorti in dipendenza delle opere autorizzate. In caso contrario interverrà, con esecuzione d'ufficio questa Provincia, che addebiterà al richiedente stesso le relative spese.

L'autorizzazione è valida per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

In caso di variazione degli elementi summenzionati, gli atti di rinnovo o voltura dovranno essere effettuati entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento e nella modalità seguente:

a) per variazioni nella titolarità dell'atto (decesso, vendita o comunque altro passaggio reale di proprietà), fermo restando l'originaria data di scadenza dell'autorizzazione, occorre richiedere la voltura della stessa con domanda in carta legale e provvedere al pagamento delle sole spese di istruttoria vigenti nell'Ente.

Nella fattispecie prevista dalla lettera a) occorre darne immediata comunicazione al dipendente Ufficio Tributi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il richiedente almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori dovrà dare comunicazione scritta a questo Settore tramite pec:istituzionale@pec.provincia.va.it riportando nella stessa il nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori e del responsabile del cantiere con i rispettivi recapiti, numeri telefonici, e-mail, pec. Si precisa che qualora tale comunicazione non fosse regolarmente inoltrata e si fosse dato inizio allo svolgimento dei lavori, questo Ente provvederà alla sospensione degli stessi sino alla regolarizzazione della procedura.

Qualora si rendesse necessaria per l'esecuzione dei lavori, l'occupazione temporanea della sede stradale o la limitazione della circolazione dei veicoli, il richiedente dovrà presentare alla scrivente, con un preavviso minimo di 15 giorni dalla data di inizio dei lavori, apposita richiesta di emissione di ordinanza per la limitazione a senso unico alternato disciplinato da semafori o da movieri,

Qualora si rendesse necessaria la sospensione della circolazione, la richiesta di ordinanza andrà indirizzata, con un preavviso minimo di 15 giorni allegando una planimetria, in scala adeguata, con l'individuazione del percorso alternativo e della regolamentare segnaletica verticale di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 495/92 (deviazioni di itinerario).

Qualora l'esecuzione dei lavori comportino una modifica o sospensione temporanea del percorso del Trasporto Pubblico Locale, il richiedente dovrà ottenere l'autorizzazione dell'Agenzia del Trasporto

Pubblico Locale Como Lecco Varese. La relativa autorizzazione dovrà essere trasmessa allo scrivente Settore per l'emissione della relativa ordinanza. Il richiedente dovrà sostenere eventuali costi necessari per le variazioni del programma di esercizio del TPL.

A cura ed onere del richiedente, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti di segnalazioni diurna e notturna, atti a garantire il pubblico transito e l'incolumità dei terzi, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 "Il Nuovo Codice della strada" e degli artt. n. 30-31-32-35-36-37-38-39-40-41-42-43 e 79 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada". Le prescritte segnalazioni diurne e notturne dovranno essere mantenute in luogo sino al ripristino della sede stradale e comunque fino a rendere transitabile in completa sicurezza l'area d'intervento.

Si richiama in particolare quanto disposto dall'art. 30 comma 6 del summenzionato D.P.R. n. 495/92 che prevede, per i cantieri di durata superiore ai sette giorni lavorativi, il posizionamento in prossimità della testata del cantiere, di un apposito pannello delle dimensioni di cm 200 x 150 (fig. II 382) recante le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario o concessionario della strada;
- b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 30;
- c) denominazione dell'Impresa esecutrice dei lavori;
- d) inizio e termine previsto dei lavori;

AVVERTENZE

L'autorizzazione, si intende accordata per quanto è di competenza di questa Provincia:

- a termine per la durata massima di anni 29;
- fatti salvi e riservati i diritti di terzi;
- con l'obbligo del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi temporanei di materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori;
- con facoltà da parte della Provincia di imporre nuove condizioni il cui soddisfacimento sarà a totale carico del richiedente.

Resta a carico del richiedente, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'autorizzazione.

Al termine dell'atto autorizzatorio, il richiedente avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino ed a perfetta regola d'arte, nei termini fissati dall'Ente.

Quando l'intervento, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del N.C.D.S. è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per il richiedente di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Il richiedente sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsiasi danno si dovesse verificare a persone e/o cose, durante e/o dopo l'esecuzione delle opere richieste, per fatti e/o circostanze legate alla irregolare esecuzione dei lavori stessi e/o al mancato rispetto dell'autorizzazione.

Qualora le opere realizzate risultassero difformi da quanto formalmente autorizzato, il richiedente sarà ritenuto unico responsabile per eventuali danni arrecati alle stesse, nel corso di eventuali e successivi lavori eseguiti da ditte appaltatrici per conto di questo Ente o da dipendenti della Provincia.

Ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo n° 285/92 "Il Nuovo Codice della strada" i provvedimenti autorizzatori devono essere tenuti, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, dovrà essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12 del C.d.S., pena l'applicazione delle sanzioni amministrative vigenti.

Il richiedente dell'atto autorizzatorio ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.

Qualora i richiedenti dell'atto eseguano lavori di manutenzione o di installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a mettere in pristino stato le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico e previa richiesta di autorizzazione alla Provincia con le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento sopracitato.

Nel corso della durata dell'autorizzazione la Provincia, a suo insindacabile giudizio, quando lo ritenga opportuno o necessario per la tutela della circolazione o per altri motivi, può imporre lo spostamento o la rimozione degli impianti e delle strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento rilasciato, a totale cura e spese del richiedente.

L'autorizzazione è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

La revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione, a domanda, della cauzione, ove esiste.

La revoca dell'autorizzazione o le modifiche alla stessa saranno notificate al richiedente tramite posta elettronica certificata (pec) nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione.

Sono causa di decadenza dell'autorizzazione le seguenti inosservanze:

- le violazioni da parte del richiedente dell'autorizzazione, o degli aventi diritto, delle prescrizioni contenute nel Regolamento o nel provvedimento autorizzatorio;
- la violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia;
- la non rispondenza fra le opere effettivamente realizzate e quelle autorizzate;
- la mancata realizzazione delle opere entro il termine stabilito dall'atto autorizzatorio salvo eventuale richiesta di proroga e di accoglimento della stessa da parte della Provincia;
- la mancata richiesta di rinnovo almeno 90 gg. prima della scadenza dell'atto autorizzatorio.

Il richiedente dell'atto autorizzatorio può rinunciare allo stesso dandone comunicazione all'Ufficio competente. A sue spese, il richiedente deve riportare i luoghi in pristino stato.

Se del caso, i lavori di ripristino dovranno essere autorizzati con regolare permesso.

Il rilascio della presente autorizzazione non sottrae il richiedente dall'obbligo del possesso di tutte le autorizzazioni/concessioni edilizie comunali, ecc., stabilite dalle vigenti norme di legge.

Per quanto non espressamente riportato nella presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia, nonché al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della legge 27/12/2019 n.160, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 24/03/2021;

Fanno parte del presente atto gli elaborati grafici di progetto pervenuti con PEC e le eventuali integrazioni richieste.

SI INFORMA CHE

Quanto disposto con il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti, attuali o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.lgs. n. 39/2013, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto, né del Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare anche il provvedimento finale;

Il presente atto osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Procedimento: Rossi Diego

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE RUFFO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)